



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Criteri di impiego e di gestione del Fondo per le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus*, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” e successive modificazioni;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO in particolare l'articolo 1, commi 894 e 895, inerenti, rispettivamente, l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2022, finalizzato ad attività di monitoraggio del *Coraebus undatus* mediante apposita convezione con l'Università degli studi di Sassari e la definizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, dei relativi criteri di impiego e di gestione;

CONSIDERATO necessario utilizzare le risorse del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione di attività di monitoraggio del *Coraebus undatus*, mediante apposita convezione con l'Università di Sassari, al fine di ottenere dati ed informazioni utili alla definizione di misure di contenimento e contrasto dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*;

RITENUTO necessario dare applicazione all'articolo 1, comma 895, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, attraverso la definizione dei criteri di impiego e di gestione del Fondo, finalizzato ad attività di monitoraggio del *Coraebus undatus*, di cui al comma 894 del medesimo articolo;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 22-23 febbraio 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce i criteri di impiego e di gestione del Fondo per la realizzazione di attività di monitoraggio del *Coraebus undatus*, in applicazione dell'articolo 1, comma 895, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché le modalità di erogazione delle risorse e le relative attività di verifica.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “*Ministero*”: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- b) “Fondo”: Fondo per le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus*, istituito dall’articolo 1, comma 894, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 3 **(Utilizzo del Fondo)**

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 894, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è utilizzato per lo sviluppo di attività di monitoraggio del *Coraebus undatus* da realizzarsi mediante stipula, da parte della Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero, di specifica Convenzione con l’Università degli studi di Sassari.
2. Le attività di monitoraggio di cui al comma 1 sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 4.

Articolo 4 **(Obiettivi delle attività di monitoraggio)**

1. Le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus* sono sviluppate al fine di ottenere dati e informazioni utili per la definizione di tecniche di contenimento e contrasto delle popolazioni dell’organismo nocivo.
2. Sono obiettivi specifici delle attività di monitoraggio di cui al presente decreto:
 - a) la definizione della diffusione del *Coraebus undatus* nei comprensori subericoli della Sardegna;
 - b) lo studio della fenologia dell’insetto;
 - c) l’individuazione del periodo di presenza di stadi vivi nel sughero.
3. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente comma 2, lettera a), la stima della diffusione delle infestazioni è effettuata attraverso il monitoraggio delle sugherete sottoposte ad estrazione con l’osservazione del fusto esposto dopo la decortica. In tutte le sugherete monitorate, opportunamente georeferenziate, si procede alla stima della superficie forestale interessata dalle infestazioni, della percentuale di piante attaccate e dell’entità dell’attacco al fine di definire le mappe di distribuzione e i relativi gradienti di infestazione.
4. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente comma 2, lettera b), sono effettuate osservazioni sugli adulti e sulle larve. Gli adulti sono osservati durante il periodo di volo attraverso l’impiego di trappole specifiche. L’osservazione delle larve è sviluppata nelle aree sottoposte a decortica, ove si procede a stabilire il numero di larve presenti nelle gallerie esposte dopo l’estrazione del sughero, la



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

loro raccolta e la successiva analisi di laboratorio per la stima dell'età larvale attraverso misurazioni morfo-metriche.

5. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma 2, lettera c), sono effettuate osservazioni sulla presenza delle pupe, unico stadio vivo presente nello spessore del sughero, durante la fase di decortica e conteggio degli adulti neosfarfallati mediante posizionamento di reti.
6. L'Università degli studi di Sassari realizza le attività di cui al presente articolo con la collaborazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna (CFVA) e il Servizio fitosanitario della Regione Sardegna.

Articolo 5 ***(Risorse disponibili e gestione dei trasferimenti)***

1. Per le attività di cui all'articolo 4 le risorse del Fondo ammontano a 150.000,00 euro nell'annualità 2022 e sono trasferite dal Ministero secondo le modalità disciplinate nell'ambito della Convenzione di cui all'articolo 3.
2. I trasferimenti di cui al presente articolo saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 7304, piano gestionale 01, "Fondo per effettuare le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus*", iscritto nello stato di previsione di questo Ministero.

Articolo 6 ***(Utilizzo delle risorse e verifica delle attività)***

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle attività individuate nell'ambito della Convenzione di cui all'articolo 3.
2. L'Università degli studi di Sassari trasmette al Ministero, entro il 28 febbraio 2023, una relazione tecnico-scientifica concernente le attività realizzate nonché il raggiungimento dei risultati previsti.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO